

# Il decreto bilanci rende ancora più difficile il ruolo dei sindaci

/ Martedì 01 marzo 2016

Gentile Redazione,

il DLgs. 139/2015 (c.d. decreto bilanci), nel recepire nel nostro ordinamento le indicazioni della direttiva 2013/34/EU, dirette a superare la IV e VII direttiva in materia di bilancio, ha introdotto una modularità nell'informativa di bilancio parametrata alle dimensioni aziendali, secondo la logica "**Think Small First**" ampiamente commentata in questi mesi in dottrina.

La settimana scorsa, partecipando ad un convegno in materia ad Asiago (VI), tanti sono stati gli spunti che i relatori ci hanno dato. In particolare, parlando della nuova rappresentazione in bilancio degli **strumenti finanziari derivati**, è emersa la necessità di avvalersi di valutazioni specifiche redatte da esperti in materia oppure – con più prudenza – di valutazioni consegnate dagli istituti di credito.

In quest'ultimo caso, infatti, si renderà necessario precisare alle banche di supportare la valutazione con il ragionamento valutativo **propedeutico alla stima**. Ciò in quanto noi professionisti consulenti o sindaci delle aziende dovremo quantomeno dimostrare – in un'ottica preventiva – di aver preso visione del percorso logico valutativo fatto dagli stimatori reputandolo corretto. Non si dimentichi, fra l'altro, che i nuovi principi italiani di valutazione (PIV) – cui è opportuno uniformarsi – disciplinano anche le valutazioni per il bilancio e le valutazioni degli strumenti derivati.

Completando il ragionamento fatto dai relatori del convegno, mi sono chiesto a questo punto se, al fine di "mettere al riparo" noi commercialisti (supportando le verifiche periodiche sindacali e la relazione al bilancio) e gli amministratori (con riferimento alla redazione delle relazioni semestrali, oltre che del bilancio annuale), non sia auspicabile una **valutazione periodica** degli **strumenti finanziari derivati**, perlomeno per le imprese che non ricadono nella categoria delle micro-imprese (cui non si applicano le nuove disposizioni sui derivati).

Pensiamo anche solo ad una società cliente in perdita che, a causa di una svalutazione dei derivati posseduti, potrebbe veder aumentare durante l'anno la propria perdita civilistica in maniera tale da far ricadere l'azienda nelle fattispecie previste dal codice civile a tutela dell'integrità del capitale sociale. Maggiori responsabilità, quindi, in capo ai consulenti e, **soprattutto**, ai sindaci.

In definitiva, il mestiere del sindaco, con questa ennesima innovazione (pur condivisibile per avvicinarci ai principi contabili internazionali), è diventato ancor **più pericoloso**, specie per i giovani professionisti che, ad inizio carriera, tanto hanno da perdere e – forse – poco da guadagnare. Attendiamo nel frattempo i nuovi OIC per poi trarre le nostre conclusioni.

**Andrea Cecchetto**

*Presidente UGDCEC di Vicenza*